

TUTELE AGLI INVALIDI

Daniele Zamperini

Medico Legale - Roma

dzamperini@fastwebnet.it

www.scienzaeprofessione.it

Principali tutele per invalidi

- Pensionistica Privilegiata (causa di servizio)
- Invalidita' Civile
- Indennita' di accompagnamento
- Altre (legge 104, amministrazione di sostegno ecc.)

Causa di Servizio

- *I dipendenti dello Stato e delle Pubbliche Amministrazioni godono di speciale tutela verso gli stati morbosi sopraggiunti a causa del Servizio da essi prestato.*
- *Le procedure per l'ottenimento di tale riconoscimento, normate inizialmente dal DPR 686/1957, sono state rivoluzionate dal D.P.R. 461 del 29 Ottobre 2001 (G.U. n. 5 del 7 Gennaio 2002).*

Causa di servizio: chi e come?

- *La tutela si estende a tutti i dipendenti civili e militari dello Stato (e di altre Pubbliche Amministrazioni), anche per rapporti temporanei (come ad es. ai militari di leva).*
- *La normativa non prevede espressamente che la domanda per accertamento relativo all' infermità dipendente da causa di servizio venga accompagnata dalla presentazione di un certificato medico, ma questa e' ormai diventata la prassi generale.*

Causa di servizio: in che senso?

- *Il rapporto causale del servizio con lo stato morboso non deve essere necessariamente esclusivo: esso puo' costituire anche solo una concausa, purché efficiente e determinante*

Cosa si ottiene?

- *Il riconoscimento di tale rapporto causale puo' far ottenere:*
- *1) L' "Equo Indennizzo" (indennita' "una tantum")*
- *2) La "pensione privilegiata".*
- *I due trattamenti **non** si escludono l' un l' altro.*
- *La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data dell'evento, altrimenti si perde il diritto all' equo indennizzo*

E' quindi importante che il paziente riporti, nella sua richiesta, e dietro sostegno di idonea certificazione, tutte le patologie da cui e' affetto, perche' i particolari criteri che regolano questo settore possono comprendere patologie che dipendano primariamente da cause extralavorative ma che abbiano una concausa lavorativa.

Concausa: esempio

- *Per esempio una bronchite cronica insorta in un forte fumatore e avente come causa primaria il fumo di sigaretta puo' essere ugualmente riconosciuta da causa di servizio se l' attivita' lavorativa esponeva a smog o a esalazioni tossiche (per es. in un vigile urbano).*

Il dipendente puo' presentare, contestualmente alla domanda, una certificazione medica concernente l'accertamento della invalidita' rilasciata da una Commissione Medica ASL non oltre un mese prima della data di presentazione della domanda stessa, ed effettuata su richiesta del Medico di Famiglia. Questa visita potrebbe sostituire quella della Commissione Ospedaliera.

- *Il grado di invalidita' viene valutato in base a due tabelle di legge (tab. A e B), divise in fasce dette "categorie"; in base a tali tabelle viene graduata l' entita' dell' indennizzo e degli altri ev. benefici*
- *Il paziente puo' essere assistito, a proprie spese, da un medico di sua fiducia.*

La visita della Commissione (militare o ASL) definisce la patologia e la sua gravita' (categoria di appartenenza).

E' una successiva Commissione Ministeriale a valutare l' esistenza o meno della causalita' di servizio.

Invalidita' civile e indennita' di accompagnamento

**DUE ENTITA' DEL TUTTO
DIVERSE!**

Diverse le leggi regolatorie

Diversi i criteri valutativi

Le due leggi, diverse e indipendenti

- Invalidita': L. 30 Marzo 1971 n. 118
- Accompagnamento: L. 11 febbraio 1980 n. 18

E' erroneo valutare le due fattispecie
con criteri analoghi. L' una puo'
sussistere senza l' altra.

Invalidita' civile: definizione

Art. 2 L. 30/03/71 n. 118: sono invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite... che abbiano subito riduzione permanente della **capacità lavorativa** non inferiore a 1/3 (se minori di 18 anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età)

Indennità' di accompagnamento:

L. 11 febbraio 1980 n. 18

I requisiti richiesti:

- impossibilità a deambulare senza aiuto permanente di accompagnatore
- incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza.

Sono alternativi, non devono essere
presenti entrambi!

Non devono essere legati a particolari
criteri diagnostici!

INVALIDITA' CIVILE

Parametro di riferimento: riduzione della capacita' lavorativa (tabelle di legge)

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO

Parametro di riferimento: incapacita' a deambulare o ad attendere agli atti quotidiani della vita

La L. 21/11/88 n. 508 specifica:

- L'indennità di accompagnamento è concessa ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una **inabilità totale** per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.

La “totale inabilita’ “ lavorativa va intesa
in senso lato (*Cassaz. 5003/92; 15769/2000*)

“Non come assoluta incapacità di attendere ad
un lavoro, ma quale situazione che comporti
gravissimi condizionamenti, per cui spetta
anche ai soggetti che pur non essendo in
grado di deambulare autonomamente
possano tuttavia, in quanto dotati di
adeguata capacità psichica, svolgere
un’attività lavorativa, anche al di fuori del
proprio domicilio”.

Il soggetto “totalmente inabile” e’
quello

- totalmente incapace di una
“attività lavorativa generica”

e NON quello

- “totalmente incapace di qualsiasi
attività lavorativa”!

Atti quotidiani della vita 1

Circ. Min. Tesoro 14 (Prot. 0485, del 28/9/1992)

“Insieme di azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente eta' e che rendono il minorato che non e' in grado di compierle, bisognevole di assistenza... non legate a funzioni lavorative, tese al soddisfacimento di quel minimo di esigenze medie di vita rapportabili ad un individuo normale di eta' corrispondente...:

Atti quotidiani della vita 2

“vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, effettuazione degli acquisti e compere, preparazione dei cibi, spostamento nell’ ambiente domestico o per il raggiungimento del luogo di lavoro, capacita' di accudire alle faccende domestiche, conoscenza del valore del denaro, orientamento temporo-spaziale, possibilita' di attuare condizioni di autosoccorso e di chiedere soccorso, lettura, messa in funzione della radio e della televisione, guida dell’ automobile per necessita' quotidiane legate a funzioni vitali ecc. ...” (segue)

Atti quotidiani della vita (3)

... Laddove l'autonomia nel compiere un complesso significativo ed esistenziale dei suddetti atti quotidiani venga a mancare ... si concretizza l'impossibilita' di compiere autonomamente gli atti di ogni giorno della vita."

Capacita' di deambulare autonomamente
Circ. Min. Tesoro 14 (Prot. 0485, del 28/9/1992)

“Funzione complessa che comporta il regolare sviluppo e la sufficienza di apparati e sistemi anatomo-funzionali diversi che vi partecipano in rapporto alla integrita' delle singole parti ed alle loro possibilita' di coordinamento (*sistema osteo-articolare, neuro-muscolare, tendineo, neuro-psichiatrico, sensoriale, visivo, uditivo, tattile, ecc.*).

IL RICONOSCIMENTO DELL'
INVALIDITA' CIVILE E
QUELLO DEL DIRITTO ALL'
ACCOMPAGNAMENTO
POSSONO QUINDI
LEGITTIMAMENTE
DIVERGERE

L' ultrasessantacinquenne: Cass. 4904/01

Tali soggetti devono essere annoverati fra gli aventi diritto all'indennità di accompagnamento alla sola condizione che abbiano non già l'impossibilità ma soltanto la persistente difficoltà di deambulare autonomamente ; *né per gli stessi soggetti è richiesto il presupposto della totale inabilità, avendo superata l' età lavorativa.*

Non esistono limiti di età' !

“Non si puo' escludere l'indennità quando il soggetto abbia raggiunto una fascia di età avanzata o di decrepitezza tale che funzioni e compiti vengano meno quasi del tutto, giacché anche le persistenti difficoltà a compiere le residue funzioni (per quanto ridotte esse siano) legittima il riconoscimento della suddetta indennità”.

Cass. Civile 22 marzo 2001 n.4172

Il malato psichico (*Cass. n. 667/02*)

L'indennità di accompagnamento spetta anche al malato psichico che sia in grado di camminare, mangiare e lavarsi da solo, se non ha la capacità di organizzarsi autonomamente per la sopravvivenza.

L'anoressia: un esempio concreto

Inquadrata tra i "gravi disturbi psichici" ("psicosi ossessiva" o "sindrome delirante cronica") tabellate tra il 71 e l'80%, darebbe diritto solo a una invalidita' parziale.

Valutando pero' genericamente la compromissione delle condizioni fisiche, la malata puo' avere diritto all'indennita' di accompagnamento (*Cass. 6500/02*)

Per avere diritto all' indennita' di
accompagnamento non e'
necessario essere disoccupati

Esiste compatibilita' con una
residua capacita' lavorativa

Compatibilità lavorativa: norme di riferimento

- L. 21/11/88 n. 508, art. 1 comma 3): “Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.”
- Circ. Min. Lavoro e della Previdenza Sociale 15/1/88 n. 5 - “Iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio anche dei soggetti con invalidità del 100%”
- Circ. Min. Sanità Dir. Gen. servizi di medicina sociale (Uff. handicappati e volontariato) 11/2/87 n. 3 - L. 11 febbraio 1980, n.18, art.1.-
“Compatibilità tra indennità di accompagnamento e svolgimento di attività lavorativa.”

Il caso di pericolo

L'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita è riferibile anche alla mancanza di autocontrollo che renda il soggetto pericoloso per sé e per gli altri, sempreché, peraltro, tale situazione non abbia carattere solo eventuale (Cassazione n. 4664/93)

Cassazione, Sez. lavoro, 27/3/01 n. 4389.

L'indennità di accompagnamento spetta al soggetto che necessiti di assistenza continua per non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, non solo per l'incapacità materiale di compiere l'atto ma anche dalla necessità di evitare danni, a sé o agli altri, e può essere presente anche in chi ha un deterioramento delle facoltà psichiche.

Anche i minori hanno diritto all'
accompagnamento (Cass. n. 1377/03)

“I minori riconosciuti invalidi e che percepiscano l' indennita' di frequenza, qualora riconosciuti non deambulanti con difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell' età, hanno diritto a percepire, in alternativa, l' indennita' di accompagnamento “

Gli interdetti hanno diritto all'indennità di accompagnamento?

- Art. 414 C.C.: “[Coloro che] si trovino in condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, possono essere interdetti.”(norma attualmente modificata con l'introduzione dell'Amministratore di Sostegno)

Il concetto può coincidere, ma non sempre, con “l'incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita”

Il morbo di Alzheimer

(L. 289/2002 "Finanziaria 2003", art. 94

- *”Per l’accertamento delle condizioni di invalidità e la conseguente erogazione di indennità, secondo la legge in vigore, delle persone affette dal morbo di Alzheimer, le commissioni deputate sono tenute ad accogliere le diagnosi prodotte secondo i criteri del DSM-IV dai medici specialisti del Servizio sanitario nazionale o dalle Unità di Valutazione Alzheimer”.*

Caratteristiche di legge perche' il
parere sia accolto obbligatoriamente

- Essere medici specialisti del SSN (Quale specialista?).

Oppure

- Certificare a nome e per conto delle
Unita' Valutative Alzheimer (anche non
medici)

In ogni caso:

- Diagnosticare in base ai criteri del
DSM-IV

Terminologia: un punto dolente

- Le tabelle di “invalidita’ civile” prevedono diagnosi e codifica secondo i codici e parametri dell’ OMS (ICD-9)
- La valutazione dell’ Alzheimer richiede invece criteri (e codici?) del DSM-IV
- La norma generale sull’ indennita’ di accompagnamento prevede in genere una “valutazione funzionale” avulsa da precise diagnosi nosografiche

Per una migliore efficacia

- Lo specialista completi il proprio parere con un “giudizio sintetico” complessivo (che tenga conto dell’ ambito di interesse o che si esprima secondo tutti i criteri previsti).
- Eviti pareri troppo sintetici, magari espressi solo con uno “score” numerico.
- Esprima esplicitamente l’ eventuale incapacita’ di deambulare o di attendere agli atti della vita specificandone l’ entita’.

La mancanza di rispetto delle
regole certificative “formali”
rendono

inutilizzabile e vano

anche il referto migliore!

Le norme sul “falso”

- -Art. 476 c.p.: **falso materiale in AA.PP commesso da P.U.**
- -Art. 479c.p.: **falso ideologico in AA.PP. commesso da P.U.**
- -Art. 480c.p.: **falso ideologico commesso da P.U. in certificati o autorizzazioni amministrative.**
- -Art. 481 c.p.: **falso ideologico in certificati commessa da esercente servizio di pubblica necessita’**
- Art. 485 c.p.: **Falsita’ in scrittura privata**
- Art. 484 c.p. **Falsita’ in registri**
- Art.487,488c.p: **Falso in foglio firmato in bianco**
- Art. 490 c.p.: **Soppressione, distruzione o occultamento di atti veri**